

**CHIARIMENTI RELATIVI ALLA “PROCEDURA RISTRETTA CENTRALIZZATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLE AZIENDE
SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRA”.**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito al contenuto della documentazione descritta nel bando di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti che, nel rispetto della “*par condicio tra i concorrenti*”, vengono pubblicati, per opportuna conoscenza, sul sito internet di questa stazione appaltante.

QUESITO N. 1

Con riferimento alla documentazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione, sottoponiamo alla Vs. attenzione i seguenti punti:

DOMANDA:

- Nell’avviso di gara viene chiesto che la domanda di partecipazione venga corredata, fra l’altro, della documentazione di cui al punto III.2.3 “informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto” si prega di specificare nel dettaglio che tipo di informazioni, in questa fase, siano necessarie a codesta Amministrazione.
- Al punto VI.3) informazioni complementari del Bando GURI, scaricato al link <http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>, si dispone che la domanda di partecipazione alla procedura in oggetto debba essere corredata dalla documentazione di cui ai punti III.1.1) e III.1.2) del Bando stesso. Al punto VI.3) informazioni complementari del Bando GUUE, di cui al medesimo link, si prevede, invece, che la domanda di partecipazione alla procedura in oggetto debba essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui ai punti III.1.1), III.1.2), anche dalla documentazione di cui al punto III.2.3) del Bando stesso. In considerazione del fatto che il punto III.2.3) del Bando richiede “Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto” e che, come previsto al punto VI.3) del Bando, “le specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato speciale di gara. (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, dopo la fase di prequalifica)”, e considerato, pertanto, che non è possibile in tale fase fornire alcun dimensionamento o specifiche sul personale richiesto per l’esecuzione dell’appalto, si chiede conferma che la domanda di partecipazione debba essere corredata unicamente dalla documentazione di cui ai punti III.1.1) e III.1.2) del Bando, intendendosi il richiamo al punto III.2.3 del Bando GUUE mero refuso.

RISPOSTA:

Si tratta di un refuso; la domanda non deve essere corredata dalla documentazione di cui al punto III.2.3, infatti nel bando il punto III.2.3 “*informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto*” non risulta compilato e non viene richiesta alcuna documentazione.

QUESITO N. 2

Con riferimento alla modalità di partecipazione delle ditte – come imprese singole ovvero come Raggruppamenti Temporanei di Impresa – sono stati formulati i seguenti chiarimenti:

DOMANDA:

- Nel caso di ditte che venissero invitate individualmente a seguito della domanda di partecipazione, è possibile in fase di gara che le stesse possano presentare offerta congiunta come costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016?
- Nel caso in cui una società si qualifichi in forma singola e successivamente in fase di offerta decida di costituire un RTI con società non qualificate, si chiede se le stesse possano, in sede di offerta, partecipare nel succitato RTI e contestualmente produrre tutta la documentazione richiesta in fase di qualificazione?

RISPOSTA:

Affermativo. Ai sensi dell'art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 *“l'operatore economico invitato individualmente [...] ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”*.

Inoltre l'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 individua la presentazione dell'offerta (e non già della domanda di partecipazione) quale momento della procedura dal quale scatta il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti. Secondo la recente giurisprudenza *“in assenza di analogo divieto per la fase di prequalifica deve escludersi che si possa pervenire in via pretoria ad un divieto non sancito dal Legislatore. Tale considerazione è di per sé sufficiente per sostenere la tesi dell'ammissibilità della riunione di imprese prequalificatesi separatamente”* (Cosi' CdS sez. VI 20.02.2008 n. 588 ma anche TAR Umbria sez. I 22.04.2008 n. 125, TAR Liguria sez. II 09.01.2009 n. 39).

Pertanto, nel caso in cui un concorrente si sia qualificato singolarmente e presenta offerta come capogruppo mandatario di RTI, tutte le nuove imprese mandanti dovranno presentare le dichiarazioni complete previste per i soggetti originari nella fase di qualificazione.

DOMANDA:

- Si chiede se sia obbligatorio indicare, già in questa prima fase di presentazione della Manifestazione di interesse, la modalità di partecipazione, se come impresa singola o eventualmente in RTI e se detta scelta sarà vincolante per la partecipazione alla seconda fase della procedura di gara.

RISPOSTA:

E' preferibile, ma non obbligatorio, indicare la modalità di partecipazione, se come impresa singola o associata. Infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 si concede alle ditte interessate ad una procedura di affidamento, la possibilità di costituirsi in raggruppamento temporaneo fino al momento di presentazione dell'offerta, in quanto, in essa, *«[...] devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati»*; pertanto si conferma la possibilità, per ogni potenziale concorrente, di inviare la richiesta di partecipazione in forma di impresa singola, con riserva di valutazione dell'opportunità di partecipare alla procedura

in forma associata fino al termine massimo di presentazione dell'offerta di gara.

Tale scelta non sarà vincolante in quanto, secondo giurisprudenza costante, il divieto di "aggiungere" imprese mandanti e la immodificabilità del Raggruppamento Temporaneo di Impresa si applica solo a partire dall'offerta. Ovviamente le imprese non prequalificate dovranno produrre tutta la documentazione richiesta dal bando. Sono pertanto ammissibili, nel periodo intercorrente tra la prequalificazione e la presentazione dell'offerta, modifiche soggettive, sempre che le stesse non siano tali a incidere in modo negativo sulla qualificazione del soggetto invitato alla gara.

DOMANDA:

- Si chiede conferma dell'interpretazione secondo la quale, in tale fase della procedura (scadenza prevista dal Bando per la consegna delle domande di partecipazione corredate dalla documentazione ivi richiesta 13 settembre p.v.), le Società che abbiano interesse a partecipare alla gara in oggetto possano presentare domanda di prequalifica singolarmente, senza pregiudicare l'eventuale e successiva partecipazione alla procedura di gara in associazione temporanea d'impresa con altre società già prequalificate singolarmente o eventualmente non prequalificate. In questo secondo caso, ovvero di futura partecipazione in RTI con imprese non prequalificate, si chiede altresì conferma che sarà sufficiente che l'impresa non prequalificata precedentemente produca tutta la documentazione richiesta nella fase di prequalifica atta a dimostrare il possesso, in capo alla stessa, dei requisiti ivi previsti.

RISPOSTA:

Affermativo. Si conferma l'interpretazione del primo e secondo caso conforme alla recente giurisprudenza e alle determine ANAC.

QUESITO N. 3

DOMANDA:

- Si chiede di confermare che quanto richiesto al punto III.1.1 lettera E) del bando di gara "autocertificazione attestante l'assenza di procedimenti mafiosi o camorristici rilasciata da tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza" possa essere autocertificato a firma del legale rappresentante sia nei propri confronti che nei confronti di tutti i soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

RISPOSTA:

Affermativo, si conferma tale possibilità come si evince dal sito ufficiale del Ministero dell'Interno, infatti: «[...] Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: "La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza".

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza (così anche T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011 e parere dell'A.N.A.C. n. 192 del 21.11.2012

QUESITO N. 4

DOMANDA:

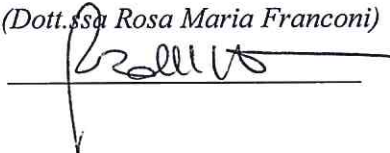
- In merito al requisito di capacità economica finanziaria richiesto dal punto III.1.2. relativo al fatturato specifico almeno pari a € 36.000.000,00 nel triennio 2013/2014/2015, si chiede di confermare che tale requisito possa essere soddisfatto negli importi richiesti includendo i servizi di manutenzione apparecchiature elettromedicali rientranti nel codice CPV 50400000.

RISPOSTA:

Affermativo. Si conferma che il requisito può essere soddisfatto includendo i servizi di manutenzione apparecchiature elettromedicali rientranti nel codice CPV 50400000.

IL RUP

(Dott.ssa Rosa Maria Franconi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosa Maria Franconi', is written over a horizontal line.